



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

1. Novità legislative.

[D. Lgs. 19 gennaio 2017 n. 6 in G.U. n. 22 del 27.01.2017.](#)

Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1 comma 28 lettera c) della legge 20 maggio 2016 n. 76.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost. sentenza 7 dicembre 2016 \(dep. 24 gennaio 2017\) nr. 17, Pres. Grossi, Rel Zanon.](#)

Processo penale – Misure cautelari – Criteri di scelta delle misure – Mancata previsione del divieto di custodia cautelare in carcere nel caso di imputati per gravi reati , genitori di minori di età superiore a sei anni – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe .

A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Tribunale di Roma in relazione alla previsione di cui all'art. 275 IV c.p.p., nella parte in cui prevede che non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di imputati, detenuti per gravi reati, che siano genitori di prole di età non superiore a sei anni”, la Corte ha ritenuto non fondata la questione negando (così come più diffusamente enunciato nella motivazione) che l'individuazione normativa del limite dei sei anni di età del minore per l'applicazione del divieto di custodia cautelare in carcere possa essere accostata alle presunzioni legali assolute che comportano l'applicazione di determinate misure o pene



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

sulla base di un titolo di reato e sottolineando l'impossibilità di procedere nel senso "additivo" invocato dal Giudice remittente, posto che questo di fatto cancellerebbe il bilanciamento di interessi compiuto dal legislatore.

C. Cost. sentenza 7 dicembre 2016 (dep. 24 gennaio 2017) nr. 18, Pres. Grossi, Rel Modugno.

Processo penale – Incompatibilità alla funzione di trattazione dell'udienza preliminare per il giudice che, nel corso della stessa, abbia ravvisato un fatto diverso da quello contestato e abbia invitato il pubblico ministero alla modifica dell'imputazione e questi abbia aderito – Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare di Napoli in relazione al disposto dell'art. 34 comma II c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell'imputazione, invito al quale il pubblico ministero abbia aderito.

La Corte, premesso che per configurare una situazione di incompatibilità è necessario che la valutazione "contenutistica" sulla medesima regiudicanda si collochi in una precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è investito, ha escluso la configurabilità di una menomazione dell'imparzialità del giudice, atta a rendere costituzionalmente necessaria l'applicazione dell'istituto dell'incompatibilità

C. Cost. ordinanza 7 dicembre 2016 (dep. 24 gennaio 2017) nr. 19, Pres. Grossi, Rel Modugno.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Processo penale – Incompatibilità del giudice – Incompatibilità di procedere al dibattimento o al giudizio abbreviato del giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. – Manifesta inammissibilità.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione alla legge 28 aprile 2014 n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Il Tribunale fiorentino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 II c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice del dibattimento – o del giudizio abbreviato – del giudice che abbia respinto la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova sulla base dei parametri di cui all'art. 133 codice penale ma la Corte ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, stante la carenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, ribadendo al contempo il principio per cui “nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la cd. motivazione per relationem” (nel caso di specie, invero, il Tribunale si era limitato a richiamare il contenuto di una memoria difensiva) .

[C. Cost. sentenza 7 dicembre 2016 \(dep. 24 gennaio 2017\) nr. 20, Pres. Grossi, Rel Cartabia.](#)

Processo penale – Mezzi di ricerca della prova – Corrispondenza postale del detenuto – Estensione della disciplina delle intercettazioni - Non fondatezza.

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 266 del codice di procedura penale e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art 3, commi 2 e 3, della legge 8 aprile 2004, n. 95, recante “Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti”) e 18 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

sollevate dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

La Corte, a fronte della richiesta della Corte di assise di Reggio Calabria di dichiarare l'illegittimità dell'art. 266 c.p.p. e 18/18 ter L. 354/1975 nella parte in cui non consentono di intercettare il contenuto della corrispondenza postale, impedendo così di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza, come avviene invece per altre forme di comunicazione, si è espressa escludendo la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte discrezionali adottate dal legislatore nel disciplinare i mezzi di ricerca della prova che possono essere adottati in relazione alla corrispondenza postale in genere (attraverso il sequestro ex art. 254 c.p.p.) e del detenuto in particolare (attraverso la procedura del visto di controllo prevista dall'ordinamento penitenziario).

C. Cost. sentenza 7 dicembre 2016 (dep. 26 gennaio 2017) nr. 21, Pres. Grossi, Rel Lattanzi.

Processo penale – Prova testimoniale – Dichiarazioni dell'imputato in un procedimento connesso o per un reato collegato, nel cui confronto sia stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste – Obbligo di assistenza difensiva e necessità di riscontri esterni a supporto delle dichiarazioni ex art. 192 comma 3 c.p.p. – Illegittimità costituzionale parziale – Ill. cost. parziale consequenziale ex art. 27 legge n. 87/1953.

La Corte 1) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 197 bis comma 6 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice dei rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197 bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile;*

2) *dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) l'illegittimità costituzionale dell'art. 197 bis, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197 bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile. Sentenza con la quale la Corte, nel solco tracciato dalla precedente decisione nr. 381 del 2006 e richiamando le considerazioni ivi svolte, ha ribadito la cd. "neutralità" della testimonianza dell'ex coimputato assolto "perché il fatto non sussiste".

C. Cost. sentenza 9 novembre 2016 (dep. 26 gennaio 2017) nr. 22, Pres. Grossi, Rel Lattanzi.

Misure di sicurezza – Disposizioni per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari – Previsione che le misure di sicurezza detentive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla pena edittale massima – Inammissibilità.

La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 quater, del decreto legge 31 marzo 2014 n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014 n. 81, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

C. Cost. ordinanza 23 novembre 2016 (dep. 26 gennaio 2017) nr. 24, Pres. Grossi, Rel Lattanzi.

Reati e pene – Frode all'Iva – Prescrizione – Obbligo per il giudice, in applicazione dell'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come interpretato dalla Corte di Giustizia (sentenza 8 settembre 2015, causa C – 105/14, Taricco) di disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. proc. pen. anche nel caso in cui dalla disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per l'imputato per il prolungamento del termine di prescrizione – Sospensione e trasmissione alla Corte di Giustizia UE.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

La Corte 1) dispone di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:

se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero, che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero, che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C – 105/14 Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.

2) chiede che le questioni pregiudiziali siano decise con procedimento accelerato;

3) sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette questioni pregiudiziali;

4) ordina l'immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Decisione con la quale la Corte, chiamata a pronunciarsi nell'ambito della cd. vicenda Taricco, rinvia gli atti alla Corte di Giustizia Europea per avere una risposta in ordine ai quesiti sopra integralmente riportati (afferenti la cd. forza cogente del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della stessa sentenza Taricco e l'eventuale compatibilità delle disposizioni che “impongono” la disapplicazione con un sistema di diritto quale quello italiano).

Si legga al riguardo il documento di sintesi elaborato dalla Corte e reperibile al link http://www.cortecostituzionale.it/documenti/sinossi/2017/2017_24.pdf

3. Sezioni Unite.

S.U. Pen. Ud. 19 gennaio 2017, Rel. De Crescenzo. Informazione provvisoria.

Appello del Pubblico Ministero - Sentenza di proscioglimento - Giudizio Abbreviato – prova dichiarativa – Riforma Sentenza – Rinnovazione esame testimoniale.

(Artt. 438, 442, 533, comma 1, 603 e 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; art. 111, comma 3, Cost. art. 6, par. 3, lett. d) CEDU).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione al seguente quesito di diritto “*Se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio abbreviato per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice di appello che riforma la sentenza impugnata debba disporre l'esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni?*”, devoluto dalla Sez. II Pen., con Ordinanza di rimessione n. 47015 del 28 ottobre 2016 (dep. 9 novembre 2016), Pres. Prestipino, Rel. Agostinacchio, hanno fornito soluzione affermativa (v. S.U., Sent. n. 27620 del 28 aprile 2016, Dasgupta).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

S.U. Pen. Ud. 19 gennaio 2017, Rel. Lapalorcia.

Mezzi di impugnazione - Appello - Gravame sul trattamento sanzionatorio - Carenza di censure sulla mancata concessione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria della specie corrispondente. Informazione provvisoria.

(Artt. 581 e 597 c.p.p.; artt. 53 e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione al seguente quesito di diritto “*se il giudice di secondo grado possa applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell’atto di appello non risulti formulata alcuna specifica richiesta con riguardo a tale punto*”, devoluto dalla Sez. III Pen., con Ordinanza di rimessione n. 49631 dell’8 novembre 2016 (dep. 23 novembre 2016), Pres. Fiale, Rel. Liberati, hanno fornito soluzione negativa.

QUESTIONI PENDENTI

Sez. V Pen., Ordinanza di rimessione n. 50402 del 3 novembre 2016 (dep. del 28 novembre 2016), Pres. Zaza, Rel. Pezzullo (In fase di valutazione oscuramento).

Incompetenza per materia - Reati ex art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. – Attribuzione di competenza alla Corte di Assise - Sentenza del Tribunale - Trasmissione atti al Giudice competente anziché al P.M. – Nullità.

(Artt. 5 lett. d-*bis*, 23, 51 comma 3-*bis*, 178, 179, 429 e 600 c.p.p.; art. 132 disp. att. cod. proc. pen.)

La Quinta Sezione della Suprema Corte con la sopraindicata ordinanza di rimessione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

“Se, ed a quali condizioni, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia emessa dal Tribunale per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., attribuiti alla competenza della Corte di assise, gli atti possano essere trasmessi direttamente al giudice competente anziché al pubblico ministero”.

Udienza del: 30/03/2017 - Relatore: M. Cammino

[Sez. VI Pen. Ordinanza n. 1418 del 13 dicembre 2016 \(dep. del 12 gennaio 2017\), Pres. Carcano, Rel. Bassi.](#)

Stupefacenti - Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 - Pena minima edittale maggiore rispetto al testo anteriore alla sentenza della Corte Cost. n. 32 del 2014 - Questione di legittimità costituzionale.

(Artt. 3, 25 e 27 Cost.; art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90)

La Sesta Sezione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 la pena minima edittale sia di anni otto di reclusione anziché quella di sei anni introdotta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sent. 20 dicembre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2418, Pres. Romis, Rel. Serrao.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Circostanze del reato – delitto di furto – giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti – incidenza titolo di reato (aggravato o semplice) ritenuto in sentenza – esclusione – conseguenza – incidenza sulla procedibilità del reato – esclusione – effetti solo *quoad poena*.

Ai fini della determinazione della procedibilità d'ufficio o a querela di parte del reato di furto è irrilevante il risultato del giudizio di comparazione delle circostanze, il quale spiega effetti esclusivamente *quoad poenam*, senza alcuna conseguenza sulla qualificazione del reato come ipotesi semplice o circostanziata. Ne consegue che la necessità della querela di parte per la procedibilità del furto semplice, e conseguentemente la possibilità di pronunciare l'estinzione del reato a seguito della remissione di querela, riguardano solo il reato così originariamente contestato o, per effetto dell'esclusione delle aggravanti contestate, ritenuto in sentenza e non, quindi, quello in sentenza ritenuto aggravato, ancorché punito per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti con la pena prevista per l'ipotesi semplice.

[Sez. I, sent. 5 maggio 2016–26 gennaio 2017, n. 3881, Pres. Siotto, Rel. Esposito.](#)

Continuazione- Art. 81 c.p.- Indici esteriori-Prova.

La continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti nella mente del reo, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. La prova di detta congiunta previsione, investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve essere ricavata da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere, quali l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale e la sistematicità, il cui accertamento deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

[Sez. II, sent. 21 dicembre 2016- 30 gennaio 2017, n. 4443, Pres. Diotallevi, Rel. Alma.](#)

Tentativo di reato - In genere - Desistenza volontaria dall'azione ed impedimento volontario dell'evento - Reati di danno a forma libera - Configurabilità della desistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di estorsione.

Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuzione per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. Ciò perché in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata (*Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha ritenuto corretto l'inquadramento della condotta posta in essere da entrambi gli imputati nell'ipotesi di tentativo punibile - in quanto già perfezionatosi – del reato di estorsione, valutando del tutto improprio invocare la desistenza ex art. 56, comma 3, c.p. In motivazione, la Corte ha osservato che, al più, avrebbe potuto invocarsi il cd. ravvedimento attivo ex art. 56, comma 4, c.p., ma di esso non vi era traccia in atti né i ricorrenti lo avevano invocato*).

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II, sent. 26 ottobre 2016-25 gennaio 2017, n. 3640, Pres. Gallo, Rel. Imperiali.](#)

Appropriazione indebita - Condotta appropriativa - Interversione del possesso - Sussistenza del reato anche nell'ipotesi di detenzione qualificata - Fattispecie.

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta consistente nella mera interversione del possesso, che sussiste anche nel caso di una detenzione qualificata, conseguente all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare (*In applicazione di tale principio, la Corte ha*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

ravvisato la condotta appropriativa nella ritenzione di un autoveicolo, utilizzato "uti dominus" nonostante la risoluzione del contratto di "leasing" e la richiesta di restituzione del bene).

[Sez. V sent. 17 dicembre 2016 – 17 gennaio 2017 n. 2200, Pres. Bruno, Rel. Caputo.](#)

Diffamazione – Giudizi manifestati in ambito professionale – Rilevanza.

Il potere gerarchico consente di richiamare ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all'azione censurata alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale che travalichi ogni ammissibile facoltà critica: viceversa, nell'ambito di "rapporti professionali" non esorbitano dall'area della liceità eventuali contestazioni formulate all'indirizzo del dipendente che non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condotta professionale di quest'ultimo, essendo consentito – in tale contesto e a patto di non assumere toni lesivi della dignità morale – manifestare giudizi critici negativi sull'operato del collega

[Sez. II, sent. 22 dicembre 2016- 25 gennaio 2017, n. 3663, Pres. Fumu, Rel. Coscioni.](#)

Estorsione - Condotta - Richiesta ed ottenimento dal derubato di un corrispettivo per l'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto - Minaccia implicita - Integrazione del reato.

Integra il delitto di estorsione il fatto di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo dell'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti di una minaccia implicita, e cioè quella della mancata restituzione del bene, in mancanza del versamento della richiesta di denaro a compenso dell'attività di intermediazione svolta.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

[Sez. II, sent. 2 dicembre 2016- 24 gennaio 2017, n. 3448, Pres. Cammino, Rel. Di Pisa.](#)

Estorsione - Momento consumativo del reato - Costrizione ed ingiusto profitto - Reato consumato e tentativo - Caratteri - Differenze.

In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto. Il delitto, invece, deve ritenersi consumato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto.

[Sez. V sent. 4 ottobre 2016 – 26 gennaio 2017 n. 3871, Pres. Lapalorcia, Rel. De Gregorio.](#)

Reati contro la fede pubblica – Bene tutelato – Interesse del singolo soggetto coinvolto - Qualificazione come persona offesa – Conseguenze.

Oggetto della tutela dei reati contro la fede pubblica è l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti. I delitti contro la fede pubblica ledono, peraltro, anche l'interesse del privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione

C. Leggi speciali.

[Sez. IV, sent. 20 ottobre 2016 – 23 gennaio 2017, n. 3300, Pres. Romis, Rel. D'Isa](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Infortuni sul lavoro – obbligo di impedimento del datore di lavoro – ambito di estensione – imperizia, negligenza, imprudenza dell'infortunato – affermazione – limite alla responsabilità – comportamenti eccezionali, abnormi, esorbitanti dal procedimento lavorativo

In tema di reati dipendenti da infortuni sul lavoro, l'obbligo di prevenzione che grava sul datore di lavoro si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

[Sez. V sent. 13 settembre 2016 – 25 gennaio 2017 n. 3836, Pres. Palla, Rel. De Berardinis.](#)

Manipolazione del mercato – Natura – Elementi costitutivi.

Per l'integrazione del reato di manipolazione del mercato, previsto dall'art. 185 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento: tuttavia, la natura di pericolo concreto di tale delitto esige, ai fini del perfezionamento del reato, la manifestazione fenomenica dell'idoneità dell'azione a metter in pericolo l'interesse protetto dalla norma, costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato al fine di garantire che il prezzo del titolo nelle relative transazioni rifletta il suo valore reale e non venga influenzato da atti o fatti artificiosi o fraudolenti

[Sez. III, sentenza 7 aprile 2016 – 16 gennaio 2017 n. 1766 – Pres. Rosi – Rel. Gentili.](#)

Manifestazioni sportive – Art. 2 bis d.l. n. 8/2007 – Esposizioni striscioni – Contenuto.

L'incitamento alla violenza contenuto negli striscioni esposti negli impianti sportivi – condotta, questa, integrante la violazione dell'art. 2 bis del D.L. 8/2007 - non deve essere inteso come riferito esclusivamente alla immediata espressione verbale o rappresentazione grafica riportata nello striscione in questione ma può anche derivare dal contenuto gravemente provocatorio che tali espressioni o



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

contenuti possano avere, in un contesto già tendenzialmente pronto ad essere governato da stati emotivi caratterizzati da elevata reattività agli stimoli esterni.

[Sez. V sent. 4 ottobre 2016 – 26 gennaio 2017 n. 3871, Pres. Lapalorcia, Rel. De Gregorio.](#)

Plagio letterario ex art. 1 L. 475/1925 – Rapporti con la previsione di cui all'art. 479 c.p. – Specialità.

La normativa di cui all'art. 1 legge 475/1925 è una legge speciale rispetto alla norma ex art. 479 c.p., poiché comprende tutti i suoi elementi, anche in riferimento ai pubblici ufficiali destinatari dell'attività decettiva, e contiene tutte le caratteristiche specializzanti rispetto alla norma codicistica che ha carattere generale.

[Sez. III, sentenza 17 novembre 2016 – 16 gennaio 2017 n. 1773 – Pres. Rosi – Rel. Rocchi.](#)

Prostituzione – Favoreggiamento – Legge 75/1958 – Presupposti – Limiti.

La cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta anche se il locatore sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione, in via del tutto autonoma e per proprio conto, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, atteso che la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio; viceversa, laddove vengano fornite prestazioni accessorie che agevolino, in concreto, l'attività di meretricio, dovrà ritenersi sussistente il predetto reato.

D. Diritto processuale.

[Sez. I, sent. 09 gennaio 2017– 24 gennaio 2017, n. 3591, Pres. Di Tomassi, Rel. Tardio.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Art. 129 c.p.p.- Circostanze idonee a fondare la pronuncia assolutoria-Valutazione del giudice-Constatazione.

In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, c.p.p., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

[Sez. I, sent. 12 luglio 2016– 20 gennaio 2017, n. 2751, Pres. Di Tomassi, Rel. Esposito.](#)

Astensione-Adesione del difensore comunicata tempestivamente- Mancato rinvio dell'udienza-Conseguenze-Art. 178 comma primo lett. c) c.p.p.

L'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'organismo di categoria degli avvocati non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalla pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio anche delle udienze dinanzi al Giudice di Pace. La mancata concessione del rinvio della trattazione dell'udienza, in presenza di una dichiarazione di adesione all'astensione dalla partecipazione alle udienze, comunicata dal difensore secondo il codice di autoregolamentazione, determina una nullità per mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore ovvero natura intermedia negli altri casi (Cfr. S. U. n. 15232, 30 ottobre 2014).

[Sez. V sent. 26 ottobre 2016 - 27 gennaio 2017 n. 4144, Pres. Bruno, Rel. Micheli.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Cassazione – Ricorso della parte civile che non abbia proposto appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado – Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte di Appello a seguito dell'impugnazione proposta dal solo PM (*Sentenza in linea con l'orientamento dominante, contrastato unicamente da Cass. IV n. 26643/2009*).

[Sez. V sent. 17 dicembre 2016 – 17 gennaio 2017 n. 2200, Pres. Bruno, Rel. Caputo.](#)

Cassazione - Giudizio – Memorie – Termine per il deposito.

Il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse.

[Sez. II, sent. 26 ottobre 2016-25 gennaio 2017, n. 3641, Pres. Gallo, Rel. Imperiali.](#)

Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture consentite - Dichiarazioni non più ripetibili per sopravvenuta impossibilità - Condizione per l'acquisizione dei verbali - Fattispecie.

L'acquisizione in dibattimento dei verbali di dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione è subordinata al rigoroso accertamento sia dell'irreperibilità del testimone, previo espletamento di accurate ricerche, sia dell'imprevedibilità dell'irripetibilità dibattimentale durante la fase delle indagini preliminari, sulla base del criterio della prognosi postuma, sia infine dell'estraneità dell'irreperibilità ad una volontaria e libera scelta del testimone di sottrarsi all'esame in contraddittorio (*Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall'imputato, osservando come il giudice di merito avesse posto a fondamento della sua decisione la querela della persona offesa, di cui era stata data lettura ed acquisita ex art. 512 c.p.p. in considerazione dell'irreperibilità della stessa, senza, però, che fossero state effettuate adeguate ricerche del dichiarante,*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

quantomeno presso l'amministrazione penitenziaria presso ufficio stranieri e, trattandosi di persona straniera, presso l'amministrazione penitenziaria).

Sez. III, sentenza 12 ottobre 2016 – 16 gennaio 2017 n. 1752 – Pres. Rosi – Rel. Di Stasi.

Diritto alla prova contraria - Art. 495 c. 2 c.p.p. – Prova scientifica - Presupposti – Reati di natura sessuale.

Il diritto alla prova contraria, garantito all'imputato ex art. 495 c. 2 c.p.p. in conformità all'art. 6, par. 3, lett. D) della CEDU e del Patto Internazionale sui diritti civili e politici nonché dall'art. 111, c. 3 Cost. e nel quale rientra anche il diritto alla prova scientifica, può essere, con adeguata motivazione, denegato dal Giudice solo quando le prove richieste siano manifestamente superflue o irrilevanti; è illegittimo, per violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, il rifiuto del Giudice di appello di disporre una perizia psicologica – oggetto di richiesta dell'imputato già in sede di incidente probatorio e reiterata in sede di formulazione delle istanze istruttorie in primo grado – al fine di accertare l'attitudine della persona offesa a testimoniare quando la condotta illecita offenda i minori in tenera età e l'accertamento serve a valutare il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie dell'età o della struttura personologica del bambino, ove non venga espressa adeguata e puntuale motivazione della superfluità del mezzo di prova richiesto, alla luce di diversi, oggettivi e sicuri elementi di prova o di riscontro; non assurgono a elementi oggettivi e sicuri elementi di prova o di riscontro le valutazioni di tipo psicologico compiute informalmente dagli operatori di una struttura socio-assistenziale, in cui il minore sia ospitato o che frequenti (*Il su indicato principio di diritto è stato riportato nella sentenza citata, il cui testo non è al momento disponibile poiché in fase di oscuramento, la cui lettura si segnala per gli argomenti trattati*).

[Sez. III, sentenza 5 luglio 2016 – 20 gennaio 2017 n. 2989 – Pres. Amoresano – Rel. Aceto.](#)

Giudizio abbreviato – Utilizzabilità dichiarazioni auto indizianti rese da soggetto sottoposto ad indagini in assenza del difensore – Art. 350 c. 7 c.p.p. - Verifica – Presupposti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Le dichiarazioni auto indizianti rese da persona sottoposta ad indagini in assenza del difensore di fiducia sono utilizzabili nel giudizio abbreviato solo se spontanee a nulla rilevando in quale atto risultino inserite (perquisizione, verbale di sequestro). Ed invero, quel che conta, è che si tratti effettivamente di dichiarazioni liberamente e volontariamente rese, in alcun modo sollecitate dalla polizia giudiziaria che deve limitarsi a riceverle. La natura spontanea delle dichiarazioni, al di là delle “etichette” deve essere accertata d’ufficio dal Giudice in modo rigoroso sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione.

[Sez. II, sent. 26 ottobre 2016-25 gennaio 2017, n. 3664, Pres. Gallo, Rel. Imperiali.](#)

Impugnazioni - Rescissione del giudicato - Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio - Presunzione di conoscenza del processo - Inapplicabilità dell'istituto di cui art. 625ter c.p.p. - Fattispecie.

La rescissione del giudicato *ex art. 625ter c.p.p.* non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poiché, ai sensi degli artt. 420bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, c.p.p., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (*Fattispecie in cui il ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato in considerazione dell'incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza, assumendo nel ricorso che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, in quanto atto pre-processuale, sarebbe stata inidonea a formare il rapporto professionale necessario allo scopo*).

[Sez. II, sent. 16 dicembre 2016-25 gennaio 2017, n. 3669, Pres. Gallo, Rel. Filippini.](#)

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Individuazione dell'importo complessivo da sequestrare - Competenza in capo al giudice che emette il provvedimento ablativo - Individuazione specifica dei beni da apprendere -



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Competenza riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero - Meccanismi di tutela per il destinatario del provvedimento di coercizione.

In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento ablativo può indicare soltanto l'importo complessivo da sequestrare, nel qual caso l'individuazione specifica dei beni da apprendere resta riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. Conseguentemente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, potendo il destinatario del provvedimento di coercizione reale presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del G.I.P., impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare.

[Sez. V sent. 21 dicembre 2016 – 27 gennaio 2017 n. 4178, Pres. Bruno, Rel. Pistorelli.](#)

Misure cautelari – Rischio di reiterazione del reato – Valutazione – Elementi sintomatici.

Il requisito dell'attualità di pericolo della reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 lett. c) c.p.p. dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato ma sta, invece, ad indicare la continuità del "periculum in libertate" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare

[Sez. V sent. 21 dicembre 2016 – 27 gennaio 2017 n. 4178, Pres. Bruno, Rel. Pistorelli.](#)

Misure interdittive – Obblighi motivazionali – Modifiche introdotte dalla L. 47/2015 – Conseguenze.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

La flessibilità della disciplina relativa al termine di durata delle misure interdittive introdotta nell'art. 308 comma secondo c.p.p. dalla L. n. 47/2015, avendo innovato significativamente la disciplina previgente sul punto, ha imposto inevitabilmente al giudice della cautela uno specifico onere motivazionale in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione laddove questo coincida con il massimo legale.

[Sez. IV, sent. 20 dicembre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2416, Pres. Romis, Rel. Serrao.](#)

Notificazioni all'imputato di atti del procedimento – notifica presso il difensore di fiducia – domicilio eletto in luogo diverso – automatica nullità – esclusione – ragioni – presunzione semplice di conoscenza in virtù del vincolo fiduciario.

In tema di disciplina delle notificazioni, sebbene il richiamo al rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore non possa comportare un'acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore alla notificazione che si sarebbe dovuta eseguire presso il domicilio eletto, tale rapporto fiduciario rappresenta, tuttavia, un indizio di effettiva conoscenza dell'atto. Tale indizio incide, inevitabilmente, sul giudizio di effettiva lesività della nullità della notificazione, imponendo al difensore che eccepisce la nullità di allegare quali circostanze particolari abbiano, nel caso concreto, ostacolato l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del suo assistito.

[Sez. IV, sent. 2 dicembre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2424, Pres. Blaiotta, Rel. Pavich.](#)

Patrocinio a spese dello stato – provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione – impugnazione – rito sommario di cognizione civile – termini di fissazione dell'udienza di comparazione delle parti.

In materia di opposizione alla ordinanza di rigetto della ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 99, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, l'udienza di comparazione delle parti di cui all'art. 702-*bis*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

c.p.c. deve essere fissata dal giudice designato in modo da consentire alle parti il rispetto dei termini di citazione e di costituzione loro rispettivamente assegnati. In base a quanto espressamente stabilito dal terzo comma del citato art. 702-bis c.p.c., il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza e di assegnazione dei termini di costituzione per il convenuto devono infatti essere notificati a cura del ricorrente al convenuto stesso "almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione". Il termine per la costituzione del convenuto dev'essere assegnato dal giudice, in modo che la costituzione avvenga "non oltre dieci giorni prima dell'udienza"; pertanto l'udienza di comparizione delle parti deve essere fissata dal giudice ad almeno quaranta giorni dall'avviso di fissazione della medesima (*Fattispecie relativa ad un ricorso ex art. 702-bis c.p.c., promosso innanzi al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 99, comma 3, D.P.R. n. 115/2002. Tale ultima norma impone che l'opposizione al provvedimento di rigetto della istanza di ammissione al gratuito patrocinio segua le forme del processo speciale per gli onorari da avvocato, ossia il rito sommario di cognizione previsto dall'art. 702-bis c.p.c., ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. n. 150/2011. In tale occasione, l'udienza prevista per la trattazione del ricorso, correttamente proposto dal difensore del condannato, era stata fissata a meno di quaranta giorni dalla emissione del decreto, rendendo di fatto impossibile il rispetto dei termini di citazione e costituzione.*)

[Sez. IV, sent. 6 dicembre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2425, Pres. D'Isa, Rel. Cappello.](#)

Riparazione per ingiusta detenzione – parametro di commisurazione della somma riparatoria – durata della vicenda processuale – esclusione – durata del periodo di ingiusta detenzione – affermazione.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, poiché la somma dovuta dallo Stato in base all'art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale, è del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza della vicenda giudiziaria.

[Sez. II, sent. 26 ottobre 2016-25 gennaio 2017, n. 3644, Pres. Gallo, Rel. Imperiali.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Reato contestato all'imputato a titolo di concorso personale - Accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 48 c.p. - Fatto diverso - Esclusione - Diversa qualificazione giuridica - Legittimità.

Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 c.p. La responsabilità dell'autore mediato prevista dall'art. 48 c.p., invero, esula dalla fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 c.p., raffigurando una responsabilità dell'autore mediato; nondimeno, questa realizza un particolare e qualificato comportamento di induzione alla commissione dell'illecito, il quale è del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula dell'art. 110 c.p. Pertanto, non è dato ravvisare alcun rapporto di alterità ed eterogeneità tra la condotta descritta dall'imputazione e quella sottesa dalla responsabilità a titolo di concorso nel reato, posto che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice.

[Sez. III, sentenza 5 ottobre 2016 – 18 gennaio 2017 n. 2245 – Pres. Amoroso – Rel. Rosi.](#)

Sentenza di n.d.p. per intervenuta prescrizione – Art. 129 c.p.p. – Impugnazione – Interesse.

È configurabile l'interesse ad impugnare dell'imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ex art. 129 c. I c.p.p., qualora dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'emanazione di qualsiasi effetto pregiudizievole (anche extra penale) per la parte che ne invoca il riesame; la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare, è sempre impugnabile anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione.

[Sez. III, sentenza 23 novembre 2016 – 24 gennaio 2017 n. 3394 – Pres. Amoresano – Rel. Di Nicola.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Testimonianza indiretta – Art. 195 c. 7 c.p.p. – Utilizzabilità – Presupposti.

La dichiarazione de relato non è utilizzabile soltanto se, a richiesta della parte interessata, il Giudice non abbia disposto la citazione dei testi indicati o facilmente identificabili alle cui dichiarazioni sia stato fatto riferimento. Ne consegue che costituisce onere della parte richiedere l'esame del teste de relato.

[Sez. V sent. 15 dicembre 2016 – 27 gennaio 2017 n. 4175, Pres. Bruno, rel. Settembre.](#)

Udienza preliminare – Funzione - Valutazione del giudice – Criteri di riferimento.

Il Giudice dell'udienza preliminare "deve" pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta positivamente e inequivocabilmente dagli atti una situazione che esclude l'esistenza del fatto di reato (per mancanza degli elementi costitutivi – anche dal punto di vista psicologico – o per mancanza di conformità del fatto concreto al paradigma normativo) o la sua commissione da parte dell'imputato, nonché nel caso in cui gli elementi acquisiti siano talmente poco significativi da rendere inutile il vaglio dibattimentale, perché non idonei a determinare la condanna dell'imputato.

Al Giudice dell'udienza preliminare è rimessa una valutazione di merito in linea con quella che è la funzione attribuita dal legislatore all'udienza suddetta: quella di fare da filtro ad imputazioni "azzardate", prive dei requisiti minimi richiesti dall'ordinamento per l'instaurazione del processo, che, di per sé, rappresenta una pena per l'imputato e un costo notevole per la collettività.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 19 dicembre 2016– 23 gennaio 2017, n. 3271, Pres. Di Tomassi, Rel. Sandrini.](#)

Art. 4 D.L. n. 146 del 2013 – Sussistenza condizione ostativa alla liberazione anticipata speciale- Verifica- Individuazione del titolo di reato concretamente in espiazione- Scioglimento del cumulo delle pene in corso di esecuzione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

La verifica della sussistenza della condizione ostativa alla liberazione anticipata speciale, prevista dall'art. 4 D.L. n. 146 del 2013, convertito con modificazione nella legge n. 10 del 2014, costituita dalla condanna del soggetto che richiede il beneficio per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-*bis* ord. pen., deve essere operata individuando il titolo di reato effettivamente in espiazione nel periodo al quale si riferisce la richiesta, con la conseguente necessità di procedere allo scioglimento del cumulo –materiale o giuridico – delle pene in corso di esecuzione, al fine di verificare se il condannato, nei semestri in esame, stesse o meno espiano la pena per uno dei reati ostativi. Tale principio deriva dall'assenza nella disciplina dell'art. 4 *bis* L. n. 354 del 1975 di uno *status* di detenuto pericoloso, incidente sull'intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna concretamente in esecuzione, e dall'irragionevole disparità di trattamento che sussisterebbe, altrimenti, rispetto alla disciplina della liberazione anticipata ordinaria e degli altri benefici penitenziari finalizzati all'ammissione del condannato all'espiazione della pena al di fuori del circuito carcerario in funzione deflattiva della popolazione carceraria.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

5. Novità editoriali

Marta Bargis, Hervè Bellutta (a cura di): ***VITTIME DI REATO E SISTEMA PENALE La ricerca di nuovi equilibri*** Giappichelli

Teresa Bene, Luca Luparia, Luca Marafioti: ***L'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE Criticità e prospettive*** Giappichelli

Paolo Carnuccio: ***I REATI FALLIMENTARI*** Cedam

Donatello Cimadomo: ***PROVA E GIUDIZIO DI FATTO NEL PROCESSO PENALE A CARICO DELGI ENTI. IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA DIFESA E PREVENZIONE***
Cedam

Giovannangelo De Francesco, Enrico Marzaduri (a cura di): ***IL REATO LUNGO GLI IMPERVI SENTIERI DEL PROCESSO*** Giappichelli

Giuseppe Furciniti, Domenico Frustagli: ***IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PATRIMONI ILLECITI NELL'UNIONE EUROPEA*** Cedam

Giorgio Licci: ***FIGURE DEL DIRITTO PENALE Il sistema italiano*** Giappichelli

Alessandro Meluzzi, Maria Araceli Meluzzi: ***DEI DELITTI E DELLE PENE 2.0*** Eurilink



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Carlo Enrico Paliero, Sergio Moccia, Giovannangelo De Francesco, Gaetano Insolera, Marco Pelissiero, Roberto Rampioni, Luca Risicato (a cura di): ***LA CRISI DELLA LEGALITA' IL SISTEMA VIVENTE DELLE FONTI PENALI*** Edizioni Scientifiche Italiane

Carlo Taormina: ***CRIMINOLOGIA E PROVA PENALE*** Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***LA PROVA SCIENTIFICA NEL PROCESSO PENALE Un precario equilibrio tra progresso scientifico e garanzie difensive*** (Camera Penale di Perugia “Fabio Dean”)

Perugia, mercoledì 2 febbraio 2017 ore 15, Regione dell’Umbria Sala Brugnoli, piazza Italia

Tavola rotonda: ***OMICIDIO E LESIONI STRADALI Disciplina, problematiche ermeneutiche, questioni applicative*** (Camera Penale di Busto Arsizio)

Busto Arsizio, venerdì 10 febbraio 2017 ore 15, Museo del Tessile

Inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti: ***IL GIUDICE E LA CULTURA DEL LIMITE***

Matera, 10 e 11 febbraio 2017, Auditorium Raffaele Gervasio, Piazza del Sedile

Incontro formativo: ***L’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE*** (Camera Penale di Patti)

Santo Stefano di Camastra (ME) sabato 11 febbraio 2017 ore 10, Palazzo Armeo



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Incontro: ***REATO DI TORTURA: SE NON ORA QUANDO?*** (Camera Penale di Milano “Gian Domenico Pisapia”)

Milano 13 febbraio 2017 ore 18, Teatro Pavoni, via Pavoni nr. 10

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – IV incontro: ***Analisi della sentenza e redazione di un ricorso. I casi di ricorso (art. 606 c.p.p.): la mancata assunzione di una prova decisiva; il vizio di motivazione*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 15 febbraio 2017 ore 16, Sede UCPI, via Lentasio n. 7

Convegno: ***VERITA' E SCIENZA NEL DIRITTO E NEL PROCESSO PENALE Categorie, metodi di accertamento e nuove tecnologie*** (SSM – Camera Penale di Roma)

Roma, giovedì 16 febbraio 2017 ore 14.30. Aula Magna Suprema Corte di Cassazione

Incontro: ***LE SENTINELLE DEI DIRITTI VIOLATI: AVVOCATI E GIORNALISTI MINACCIATI*** (Camera Penale della Provincia di Alessandria)

Alessandria giovedì 16 febbraio 2017 ore 19, Associazione Cultura e Sviluppo, P.zza Fabrizio De Andrè nr. 76

Corso ***LE NUOVE TECNOLOGIE COME MEZZO DI PROVA*** I modulo: ***Cattatore Trojan di Stato: funzionalità e utilizzo*** (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 17 febbraio 2017 ore 15, Istituto scolastico Leone Dehon “Sala Bella”

Seminario: ***SE PARLA L'IMPUTATO*** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)

Padova, venerdì 17 febbraio 2017 ore 17, Palazzo di Giustizia - Sala Conferenze dell'Ordine degli Avvocati



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 19 – 1 febbraio 2017

Corso ***LE NUOVE TECNOLOGIE COME MEZZO DI PROVA*** II modulo: ***La qualificazione e l'ingresso nel processo penale del Trojan*** (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 24 febbraio 2017 ore 15, Istituto scolastico Leone Dehon “Sala Bella”

Corso ***LE NUOVE TECNOLOGIE COME MEZZO DI PROVA*** III modulo: ***Il Trojan: tra esigenze di prevenzione e garanzie di riservatezza*** (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 3 marzo 2017 ore 15, Istituto scolastico Leone Dehon “Sala Bella”